

COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 4/08/2000

Ordinanza n. 2/2001
16 Luglio 2001

ABBANDONO E DEPOSITO **INCONTROLLATO DI RIFIUTI**

Alla cittadinanza tutta
Per pubblicazione
ONIFAI

Agli esercenti attività produttive
Ed imprese artigianali
Per notifica
SEDE

Al Comando
Stazione Carabinieri
08020 **IRGOLI**

Al Comando
Stazione Forestale e V.A.
08028 **OROSEI**

All'Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 2/2001 del 16/07/2001 relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.
Con osservanza,

IL SINDACO

COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....

Onifai, il 16/07/2001

(Da citare nella risposta)

Ordinanza n. 2/2001
16 Luglio 2001

ABBANDONO E DEPOSITO **INCONTROLLATO DI RIFIUTI**

IL SINDACO

CONSIDERATO il grave stato di degrado ambientale in cui in cui versano alcune siti del territorio di questo Comune ed in particolare le località "Monte Ruiu", "Vadu e Cuppas", "Vadu e Arjolas" e "Vadu e Seattas" in cui si riscontrano notevoli quantità di rifiuti di differenti tipologie e pericolosità.

RITENUTO tale fatto, un grave atto di danneggiamento delle risorse ambientali oltre ai pericoli per la salute pubblica derivanti dall'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/02/1997, ed in particolare l'art. 14.

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265 del 27/07/1934.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

ORDINA

- **E' severamente vietato abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi natura sulle aree e nelle aree pubbliche o aperte alla pubblica vista, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, nei canali e nei boschi ed in tutto il territorio compreso nella giurisdizione di Onifai.**

SI INFORMA

- 1. che i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi devono essere conferiti a discariche controllate.**
- 2. I materiali altamente inquinanti, come batterie, olii, e pneumatici di veicoli devono essere ritirati dai rivenditori degli stessi i quali hanno l'obbligo del conferimento agli appositi centri di smaltimento.**
- 3. I proprietari di veicoli a motore che intendono procedere alla demolizione degli stessi hanno l'obbligo di consegnarli ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione, regolarmente autorizzato ai sensi di legge. Tali centri possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.**
- 4. I beni per uso domestico (frigoriferi, lavatrici, TV etc) devono essere anch'essi consegnati ai centri di cui al precedente punto 3), salvo ritiro da parte dei concessionari delle case costruttrici per l'acquisto di uno nuovo.**

5. I residui di potatura dei giardini e degli orti, dovranno essere allontanati a cura dell'interessato in posti ove sia possibile sotterrarli o bruciarli nel rispetto delle norme antincendio

Ai contravventori le norme della presente ordinanza. Saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 22/97, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, gli appartenenti al Corpo Forestale e di V.A. e tutti gli agenti della Forza Pubblica hanno l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

SI AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

IL SINDACO
(*Salvatore Succu*)